

**Udito**, altresì, in camera di consiglio il Pubblico Ministero, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

### **Rileva**

**1.** – Con ordinanza deliberata e depositata il 31 marzo 2014 il Tribunale ordinario di Monza, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato nei confronti dei giornalisti Luca Giovanni Fazzo e Alessandro Sallusti, il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 7 marzo 2014, di sequestro preventivo da eseguirsi – ed eseguito il 13 marzo 2014 – mediante «*oscuramento*» della pagina telematica del sito «*ilgiornale.it*», recante l'articolo «*toh giudice cassazione amico toga diffamata*», concernente il dott. Antonio Bevere, consigliere della Sezione V Penale della Corte suprema di cassazione.

Risulta *ex actis*, alla stregua del processo verbale di esecuzione del provvedimento, che la polizia giudiziaria procedette il 13 marzo 2014 alla notificazione del decreto mediante consegna al signor Gian Galeazzo Biazzi Vergani, nella qualità di amministratore del sito «*www.ilgiornale.it*», e che costui ottemperò prontamente incaricando «*per l'operazione tecnica di oscuramento della pagina web*» il *webmaster* (amministratore di sistema), Simone Messaggi, il quale, sua volta, immediatamente provvide agli incumbenti occorrenti e ne diede conferma per iscritto (v. fascicolo pp. 186 - 187).

Il Collegio, positivamente risolta la questione della competenza per territorio, ha motivato: riguardo al *fumus delicti*, a dar conto della natura diffamatoria dello scritto sono le insinuazioni contenute nell'articolo circa la inosservanza dell'obbligo di astensione da parte del cons. Bevere, per la supposta relazione di amicizia (smentita dal querelante) col giudice Cocilovo, costituito parte civile nel giudizio, definito (nei confronti



del Sallusti) con sentenza di questa Corte di legittimità, deliberata il 26 settembre 2012 da collegio composto con la partecipazione del consigliere Bevere, estensore del provvedimento; in ordine, infine, al *periculum in mora* la disponibilità in rete della pagina oscurata avrebbe potuto «concretamente aggravare le conseguenze dannose del reato».

2. – Gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Vincenzo Lo Giudice e Valentina Ramella, mediante atto recante la data del 9 aprile 2014, col quale hanno sviluppato due motivi.

2.1 – Col primo motivo i difensori dichiarano promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 3 e 21 della Costituzione, nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli articoli 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, della Costituzione, sotto il profilo della mancanza di motivazione.

I difensori stigmatizzano l'omessa considerazione dei motivi di riesame sul punto della illegittimità del provvedimento di sequestro, per lesione del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa.

Sostengono in proposito: il sequestro preventivo, mediante oscuramento, delle testate telematiche deve ritenersi illegittimo, essendo consentito esclusivamente il sequestro probatorio della stampa da eseguirsi colle formalità e colla limitazione a sole tre copie; mentre la misura cautelare adottata comporta disparità di trattamento e irragionevolezza della disciplina, rispetto alle pubblicazioni tradizionali; la nozione di stampa, definita dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, comprende la pubblicistica telematica; la equiparazione è stata sancita dalla legge 7 marzo 2001, n. 62; è errato il principio giuridico affermato dalla giurisprudenza di legittimità, colla sentenza della Sez. 5, n. 10594



del 5 novembre 2013, circa la ammissibilità del sequestro preventivo di «*articoli giornalistici [...] on line*»; è indubbiamente vero che gli «*spazi comunicativi sul web*» non godono della protezione riconosciuta alla stampa; ma l'arresto ha trascurato di considerare che la testata telematica registrata è «*un giornale a tutti gli effetti*»; inoltre la accezione restrittiva della nozione giuridica di stampa contrasta con l'interpretazione, costituzionalmente orientata della relativa disciplina; il mezzo elettronico e la rete costituiscono, infatti, soltanto «*modalità di diffusione aggiuntiva rispetto alla tradizionale cartacea*»; e, peraltro, la stessa Corte di legittimità ha riconosciuto, colla succitata sentenza, la «*situazione di tensione con il principio di uguaglianza [...] poiché - in definitiva - il giornale telematico [...] è, comunque, funzionalmente un giornale*».

**2.2** – Col secondo motivo i difensori denunciano, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli articoli 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, della Costituzione, sotto il profilo del vizio della motivazione, ritenuta meramente apparente, in ordine ai presupposti e alle condizioni della misura cautelare impugnata.

Previa trascrizione dei motivi di riesame, relativi alla confutazione del *fumus commissi delicti* (il Pozzi nell'interrogatorio, pur dichiarando di essere l'autore dell'articolo, aveva negato di aver avuto parte alcuna nella diffusione telematica del pezzo sul sito gestito da società diversa dalla azienda editoriale, datrice di lavoro; aveva esposto di aver verificato la «*dimestichezza tra Bevere e Cocilovo*», indicando nominativamente a conferma la fonte escussa; aveva escluso di aver inteso affermare che la sentenza, deliberata dal collegio composto dal cons. Bevere e da costui redatta, fosse stata «*determinata dalla amicizia tra il querelante Giuseppe Cocilovo e il giudice Antonio Bevere*») e del *periculum in mora* (carenza dei requisiti della attualità e della concretezza a cagione del tempo, di quasi due anni, trascorso dalla pubblicazione; concorrente possibilità di consultazione dell'articolo nelle emeroteche e nelle raccolte di rassegna



stampa), i difensori censurano che il Tribunale, recependo acriticamente le doglianze del querelante, non ha dato conto né del *fumus commissi delicti*, né del *periculum in mora*, se non in modo tautologico, astratto e affatto privo di aggancio col caso concreto.

3. – In esito all'esame preliminare il magistrato delegato ha assegnato il ricorso alla Sezione V Penale, tabellarmente preconstituita *ratione materiae*, in funzione del titolo del reato (diffamazione) del procedimento principale cui l'incidente cautelare si riferisce.

Il presidente e tutti i componenti del collegio, costituito per l'udienza del 25 settembre 2014 (nella quale era stata fissata la trattazione del ricorso), si sono astenuti per gravi ragioni di convenienza, in quanto presso quella stessa sezione, presta servizio, in qualità di consigliere, la persona offesa, querelante nel procedimento principale, la quale, tramite il difensore, aveva chiesto il sequestro preventivo.

Il Primo Presidente, con provvedimento del 10 luglio 2014, ha autorizzato la astensione; inoltre, contestualmente rilevando che le medesime gravi ragioni di convenienza sussistevano «per tutti i magistrati della Quinta Sezione Penale» e, altresì, apprezzando la ricorrenza della «*eadem ratio sottesa dalla disposizione di cui all'articolo 11 cod. proc. pen.*», ha disposto la assegnazione del processo a questa Sezione Prima Penale per la trattazione.

Alla odierna udienza camerale il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione ha concluso nei termini riportati in epigrafe.

4. – Il presente scrutinio di legittimità involge la preliminare soluzione di due questioni di diritto, l'una dipendente dall'altra.



4.1 – La prima questione, di carattere affatto generale, concerne *in limine* la stessa giuridica possibilità della misura cautelare impugnata, là dove la medesima sia destinata a trovare attuazione (esattamente come disposto dal giudice), non mediante la materiale apprensione della cosa pertinente al reato a opera della polizia giudiziaria (così da impedire che la libera disponibilità della *res* possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato), bensì mediante la imposizione all'imputato (o all'indagato) ovvero a terzi di un *facere* che, nella specie, è consistito nel compimento, da parte del *webmaster* della testata telematica, delle operazioni tecniche necessarie per *oscurare*, cioè per rendere inaccessibile agli utenti del sito, la visione della pagina *web*, contenente l'articolo sequestrato.

Pur in carenza di precedenti massimati sul punto, nella giurisprudenza di legittimità, risulta pacificamente ammesso (peraltro senza specifico approfondimento) o, comunque, presupposto e scontato, in via generale, il sequestro preventivo mediante oscuramento di (singole) pagine *web* o di interi siti (v. *ex multis* Sez. 2, n. 17237 del 04/04/2007 - dep. 04/05/2007, Ferrari; Sez. 6, n. 30968 del 28/06/2007 - dep. 30/07/2007, Pantano; Sez. 5, n. 17401 del 15/01/2008 - dep. 29/04/2008, Ricca; Sez. 5, n. 47081 del 18/01/2011 - dep. 20/12/2011, Groppo; Sez. 5, n. 46504 del 19/09/2011 - dep. 14/12/2011, Bogetti; Sez. 5, n. 11895 del 30/10/2013 - dep. 12/03/2014, Belviso; Sez. V, n. 10594 del 5/11/2013 - dep. 5/04/2014, Montanari; Sez. 1, n. 32846 del 04/06/2014 - dep. 23/07/2014, PM c/. Ceraso).

4.2 – Orbene il Collegio dubita che la previsione normativa della misura cautelare reale, tipizzata e disciplinata dagli articoli 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen., abiliti – la polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero, nei casi di urgenza, e – il giudice a imporre all'imputato o a terzi privati il compimento delle attività tecniche e materiali occorrenti per impedire agli utenti della rete l'accesso alla pagina *web*, oggetto di cautela.



Non è, beninteso, in discussione la possibilità del sequestro preventivo di beni immateriali.

L'articolo 104 disp. att. cod. proc. pen. reca la disciplina delle forme di esecuzione della misura cautelare relativamente ai crediti, alle quote sociali, agli strumenti finanziari dematerializzati *etc ...*

E, proprio pur alla stregua di siffatte, specifiche previsioni, resta affatto estranea ogni imposizione all'imputato o all'indagato, ovvero a terzi dipendenti di costoro, del compimento di operazioni tecniche di materiale modificazione dello stato delle cose.

Peraltro, in tema di sequestro probatorio di dati informatici presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, l'articolo 254-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, nel caso in cui «*per esigenze legate alla regolare fornitura dei servizi*» il provvedimento non trovi esecuzione mediante la materiale apprensione dei supporti fisici, contenenti la memorizzazione elettronica dei dati, la relativa acquisizione sia attuata attraverso la riproduzione dei dati stessi «*su adeguato supporto*» e, in tale eventualità, prescrive espressamente che sia «*comunque ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali*», così attribuendo alla autorità giudiziaria procedente la potestà di imporre al fornitore del servizio il compimento delle suddette attività.

Ma nessuna analoga disposizione è dato censire che, in materia di sequestro preventivo, conferisca alla autorità giudiziaria il potere di ordinare al destinatario del provvedimento di compiere determinate attività, quali - in relazione al caso in esame - quelle tecniche di gestione del sito necessarie per l'oscuramento della pagina web «*sequestrata*».

Giova, peraltro, rammentare che nel vigore del codice di rito abrogato, alla stregua degli articoli 231 e 232 cod. proc. pen. 1930, in relazione all'articolo 219 cod. proc. pen. 1930, la giurisprudenza aveva riconosciuto al pretore e al Pubblico Ministero il potere di adottare, entro certi limiti, provvedimenti di



«carattere preparatorio e strumentale rispetto al processo», non solo nell'ambito della «coercizione reale», bensì, pur sul piano della «coercizione personale» colla imposizione di divieti o di obblighi di *facere* in funzione preventiva (v. *ex multis* Sez. 2, n. 672 del 22/02/1983 - dep. 11/047/1983, Ballarin, Rv. 158315; Sez. 2, n. 2143 del 29/05/1984 - dep. 03/07/1984, Bardin, Rv. 165141; Sez. 1., 2028 del 27/09/1984 - dep. 22/10/1984, Tornati, Rv. 166233; e Sez. 2, n. 1451 del 14/03/1986 - dep. 02/04/1986, Zarà, Rv. 172305).

E significativamente la *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale* (pubblicata sul supplemento n. 2 alla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250) annovera tra gli antecedenti storici del nuovo istituto del sequestro conservativo quello «*disposto in funzione dell'interesse sostanziale alla prevenzione del reato*» in virtù delle anzidette disposizioni del codice del 1930 (p. 80).

Ma affatto insuperabile resta il rilievo che la disciplina codicistica vigente non offre alcun aggancio positivo che sorregga la pura imposizione (esclusivamente) di obblighi di *facere* a carico dei destinatari della misura cautelare, senza apprensione di alcuna *res*, né in senso materiale, né in senso giuridico attraverso la imposizione di un vincolo di indisponibilità (o di inopponibilità del trasferimento).

4.3 – Superata - in linea di mera ipotesi - la questione che precede, residuerebbe quella ulteriore della ammissibilità del sequestro preventivo della pagina web di una testata giornalistica informatica, debitamente registrata.

I difensori dei ricorrenti, invocando le guarentigie delle libertà di stampa, sancite dell'articolo 21, commi secondo e terzo, della Costituzione e dalle disposizioni attuative delle legge ordinaria, di cui al r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, hanno contestato, in linea di principio, la legittimità del sequestro preventivo del prodotto editoriale telematico e, in proposito, hanno criticato l'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità



in senso favorevole alla possibilità della adozione della misura cautelare reale riguardo ai giornali editi e diffusi in rete.

4.4 – Per vero talune censure sviluppate non colgono nel segno.

Esattamente i ricorrenti hanno rilevato che la parallela distribuzione dell'articolo col mezzo telematico rappresenta «una modalità di diffusione aggiuntiva rispetto alla tradizionale cartacea» dell'omonimo quotidiano «*il Giornale*».

Epperò, innanzi tutto, è certamente da escludere la applicazione, in via diretta e immediata, delle guarentigie e delle limitazioni (dei provvedimenti c.d. repressivi) poste dalla Costituzione e dalla legge ordinaria a presidio della «*stampa*».

Nella specie la misura cautelare reale non ha interessato in alcun modo la pubblicazione e la diffusione del giornale a stampa contenente l'articolo.

Né la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *Nuove norme sulla editoria e sui prodotti editoriali etc.* (pure invocata dai difensori) ha operato alcun rinvio o richiamo alle disposizioni dell' articolo 1 del citato regio decreto-legge del 1946 riguardo ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico, destinati alla diffusione di informazioni presso il pubblico col mezzo elettronico (e soggetti all'obbligo della registrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47).

4.5 – Pur tuttavia si pone la questione della applicazione in via di interpretazione estensiva, o analogica, delle guarentigie in parola ai giornali telematici, editi mediante tecnologia elettronica e diffusi attraverso la rete.

In proposito, come ricordato, la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione ha dato negativo responso, esattamente in termini (Sez. V, n. 10594 del 5/11/2013 - dep. 5/04/2014, Montanari).

La possibilità di una interpretazione, costituzionalmente orientata, nel senso postulato, della disciplina della stampa è stata confutata dal rilievo (contenuto nella citata sentenza n. 10.594





del 5 novembre 2013) che nella sede deputata della riforma della Costituzione non ebbe alcun seguito il progetto di revisione della legge fondamentale - attraverso la introduzione dell'articolo 21-ter nel Titolo I della Parte I - nel senso, appunto, della omologazione della tutela delle manifestazioni del pensiero espresse con altri «*mezzi di diffusione dell'informazione*» a quelle a mezzo stampa (v. Relazione 29 gennaio 1985 della Commissione bicamerale 14 aprile 1983). Sicché all'interprete non sarebbe consentito supplire alla mancata realizzazione della revisione costituzionale nel senso auspicato, attraverso la postulata ermeneutica.

È stata addotta, ancora, la considerazione che il legislatore costituente, ben conscio della attività giornalistica, all'epoca esercitata, già da numerosi anni, con mezzi di grande diffusione diversi dalla stampa (radio e cinema) in forma di giornali-radio e cinegiornali, ha inteso, tuttavia, riservare particolare considerazione e tutela esclusivamente alla stampa.

I lavori preparatori, peraltro ricordati in precedente sentenza di questa Corte (Sez. 5, n. 7319 del 07/12/2007 - dep. 15/02/2005, Longhini), documentano le ragioni della opzione operata.

E, infine, per suffragare la ragionevolezza del diverso regime di tutela della stampa rispetto alle manifestazioni del pensiero mediante altri strumenti, e in particolare, con quello telematico, è stata prospettata l'obiezione della «*diversità ontologica e strutturale del mezzo*» e della maggiore offensività della notizia diffamatoria «*immessa in rete*», la quale «*rimane fruibile a tempo indeterminato [...] e per un numero indeterminato di fruitori*», mentre «*la diffamazione realizzata attraverso i giornali ha certamente impatto minore e durata limitata, atteso che [...] la sua diffusione e la sua lesività si esauriscono in breve spazio di tempo*».

4.6 – Il Collegio non condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la esclusione della applicazione, in via analogica (e *in bonam partem*), delle guarentigie sulla stampa e,



in particolare, delle disposizioni dell' articolo 1 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, alle testate giornalistiche telematiche, debitamente registrate ai sensi dell' articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Giova ricordare in generale che, in ordine alla questione della ammissibilità del sequestro preventivo della stampa, la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione si è significativamente evoluta: dopo alcuni iniziali arresti in senso positivo (Sez. 4, Sentenza n. 3087 del 04/12/2003 - dep. 28/01/2004, Sanfilippo, Rv. 227790 e Sez. 5, Sentenza n. 27996 del 04/06/2004 - dep. 22/06/2004, PM in proc. Sanfilippo, Rv. 228714), ha mutato indirizzo e ha stabilito che l'articolo 1, comma secondo, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, riguarda esclusivamente il sequestro probatorio e che, salvi i casi della stampa clandestina e delle pubblicazioni oscene (previsti dall'articolo 2, del r.d.l. 31 maggio 1946, cit.), non è ammesso il sequestro preventivo della stampa, in quanto la limitazione della misura a sole tre copie «sarebbe contraria alle finalità tipiche dell'istituto, preordinato ad impedire l'aggravamento e il protrarsi delle conseguenze della ipotizzata condotta criminosa» (Sez. 5, Sentenza n. 15961 del 24/01/2006 - dep. 10/05/2006, Ferrari, Rv. 234116 e Sez. 5, Sentenza n. 30611 del 12/06/2008 - dep. 22/07/2008, Battei, Rv. 240436).

Sicché, alla luce dei principi sanciti nei primi tre commi dell'articolo 21 della Costituzione e delle norme attuative della legge ordinaria, con i correlati divieti e limitazione degli interventi repressivi, deve, ormai, ritenersi pacificamente riconosciuto il *generale* divieto del sequestro preventivo della stampa.

Orbene, privo di giuridico pregio appare il motivo addotto per contrastare sul piano ermeneutico l'applicazione, in via di *analogia legis*, della guarentigia del divieto in parola in relazione alle testate telematiche e/o ai prodotti editoriali realizzati su supporto informatico, destinati alla diffusione di informazioni presso il pubblico col mezzo elettronico.



L'argomento della maggiore offensività (rispetto alla stampa) ~~del~~ mezzo informatico non sembra congruente.

È ben vero il mezzo tecnico di espressione e di diffusione del pensiero non assume valenza neutra sul piano della c.d. *offensività* in rapporto all'interesse protetto.

Ed è altrettanto vero che il mezzo telematico, il quale - differenza della stampa soggetta al limite dalla tiratura e condizionata alla materiale disponibilità dell'esemplare cartaceo della pubblicazione - consente l'accesso e la fruizione universali, da parte di chiunque, in qualsiasi luogo si trovi e in ogni tempo, indefinitamente.

Tuttavia siffatto profilo (astrattamente) considerato non appare decisivo: costituisce, infatti, uno soltanto dei fattori che concorrono a determinare la lesività della condotta diffamatoria o, in generale delittuosa, essendo, al riguardo, altrettanto rilevanti la effettiva capacità di diffusione del mezzo e la influenza del medesimo sulla pubblica opinione: non è seriamente contestabile che una stessa notizia diffamatoria arreca nocimento ben maggiore, se pubblicata su un giornale popolare con elevatissima tiratura, letto da milioni di persone, piuttosto che su una testata telematica con pochi utenti o accessi.

Ma, al di là di tale aspetto, soccorre *in radice* la dirimente obiezione che, sul piano logico - giuridico, il rilievo della (supposta) maggiore offensività della condotta non è confacente alla negazione della *eadem ratio* per la applicazione della garanzia della stampa.

L'articolo 21 della Costituzione, ai commi primo, secondo, terzo e sesto, e la norme attuative della legge ordinaria, operano un composito bilanciamento di confliggenti valori.

Sancito il principio della libertà di manifestazione del pensiero, con ogni mezzo di diffusione, alla stampa è accordata specifica e rinforzata tutela, limitando, anche nel caso dei delitti commessi con tale mezzo, gli interventi repressivi e, conseguentemente, sacrificando i diritti delle persone offese; mentre, al contrario, la tutela del buon costume prevale su quella della li-



bertà di stampa e abilita il legislatore a contemplare «provvedimenti adeguati a prevenire [...] le pubblicazioni a stampa» oscene.

Orbene, in tema di sequestro, il criterio della offensività della condotta diffamatoria, proprio in quanto è normativamente considerato recessivo, nel bilanciamento dei valori, rispetto alla salvaguardia della libertà di manifestazione del pensiero, non vale a contrastare la ricorrenza della *eadem ratio* di applicazione della salvaguardia in parola con riferimento alla manifestazione del pensiero, attuata col mezzo (diverso dalla stampa) del prodotto editoriale telematico (peraltro destinatario al pari della stampa delle provvidenze del legislatore ai sensi della 7 marzo 2001, n. 62).

4.7 – La negativa soluzione che si prospetta in ordine a entrambe le questioni dibattute (o anche solo in relazione a una sola di esse) potrebbe dare luogo a contrasto giurisprudenziale rispetto agli orientamenti censiti nella giurisprudenza di legittimità.

La Corte pertanto rimette, di ufficio, ai sensi dell'articolo 618 cod. proc. pen. il ricorso alle Sezioni Unite, e sottopone i seguenti quesiti:


- a) se sia ammissibile il sequestro preventivo, mediante «oscuramento», anche parziale, di un sito *web*;
- b) nella affermativa, se sia ammissibile il sequestro preventivo, mediante «oscuramento», della pagina *web* di una testata giornalistica telematica, registrata.

P. Q. M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso, il 3 ottobre 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE  
(Massimo Vecchio)



IL PRESIDENTE  
(Severo Chieffi)

